

CONSENERGY 2000

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Costituzione e denominazione.

Per iniziativa dell'A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Ravenna é costituito, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative, comunitarie e nazionali, un Consorzio avente attività esterna, denominato "CONSENERGY 2000".

ART. 2 - Sede.

Il Consorzio ha Sede in Ravenna, in P.zza Bernini n. 6.

Il Consorzio potrà istituire, modificare o sopprimere Sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze, sia in territorio nazionale, sia all'estero.

ART. 3 - Durata.

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

ART. 4 - Oggetto.

Il Consorzio non ha lo scopo di lucro.

Esso viene istituito al fine di fruire delle opportunità offerte dal D.Lgs.16 marzo 1999, n. 79, e dalla normativa in materia di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e di altre fonti di energia.

Il Consorzio, più in specifico, ha per scopo l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento - attraverso un'organizzazione comune - della fase di attività di impresa dei Consorziati relativa alla produzione, importazione, esportazione, nonché all'acquisto, in nome e per conto dei Consorziati stessi, ed alla successiva distribuzione, erogazione, vendita o ripartizione fra i medesimi, di energia elettrica, gas, acqua e di ogni altra fonte di energia.

Il Consorzio potrà pianificare, gestire, amministrare e coordinare la propria attività, promuovendo iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico, ovvero di altri prodotti, utilità o servizi, in favore dei Consorziati e, a tali fini, anche promuovere la costituzione o partecipazione ad enti di qualsivoglia genere o specie, aventi per oggetto la realizzazione di tali attività ed iniziative.

Rientrano inoltre, nell'oggetto consortile, la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed, in particolare, ai settori del controllo, della sicurezza ambientale in connessione all'impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per l'impresa, della manutenzione degli impianti che utilizzano tali fonti energetiche o sono funzionali/strumentali ai detti servizi o utilità d'impresa, nonché alla divulgazione di notizie tecnico - giuridiche su tali settori.

Il Consorzio potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie - mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto consortile, compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e garanzie in genere, sia nell'interesse dei Consorziati, sia dei terzi.

In ogni caso è tassativamente esclusa ogni attività professionale.

Sono del pari espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle comunque vietate dalla normativa in materia, con esclusione specifica delle attività di cui all'art.1 della Legge 2 gennaio 1991, n.1, e di cui all'art.106 del D.Lgs.1 settembre 1993, n.385, richiamante in specie le norme abrogative e modificative di cui al D.Lgs.23 luglio 1996, n.415.

Per il raggiungimento dello scopo e delle finalità consortili, i Consorziati conferiscono agli Organi rappresentativi del Consorzio, mandato collettivo, con rappresentanza dei Consorziati stessi, i quali delegano ed affidano ad esso la disciplina e la regolamentazione di tutti i rapporti giuridici attinenti ed inerenti l'oggetto consortile, attribuendo, all'uopo, tutti i poteri per il compimento, l'esecuzione e le conseguenti attività ed operazioni, nonché per la definizione, stipula, modifica e risoluzione, in nome e per conto di essi Consorziati, di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi.

ART. 5 - Fondo Consortile.

Il Consorzio è dotato di un Fondo Consortile, che è costituito:

- a - dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun Consorziato (Capitale Consortile);
- b - dagli incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione del Fondo Consortile;
- c - dai beni strumentali acquistati con le disponibilità del Consorzio.

Ciascun consorziato, al momento dell'ingresso nel Consorzio, sottoscrive una quota del capitale consortile.

La misura della quota viene determinata dall'Assemblea ordinaria e può essere modificata, in seguito, sempre dall'Assemblea ordinaria.

Qualora la quota consortile modificata dall'Assemblea fosse di importo inferiore a quello fino a quel momento applicato, con la nuova determinazione si disporrà il rimborso dell'importo versato dai "vecchi consorziati" in eccedenza rispetto alla nuova quota di partecipazione.

L'aumento della quota di partecipazione deliberata dall'Assemblea varrà per i "nuovi consorziati", mentre i "vecchi consorziati" non saranno tenuti ad alcun versamento integrativo, salvo unanime decisione dell'Assemblea dei soci.

Per la durata del Consorzio, i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

La quota di partecipazione al Fondo Consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

In caso di trasferimento per atto fra vivi dell'azienda appartenente ad un'impresa consorziata, il cessionario assumerà automaticamente la veste di Consorziato, sussistendone i requisiti di cui al successivo art.10, e fornendo le garanzie richieste, salvo che l'Assemblea del Consorzio, investita della questione dal Consiglio Direttivo, al quale dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione al subingresso automatico con decisione comunicata all'acquirente l'azienda entro un mese dalla delibera assembleare.

La quota unitaria del Capitale Consortile è di un Euro o suoi multipli.

Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte, volontariamente, ad usufrutto, o cedute in pegno o in garanzia, anche impropria.

L'Assemblea potrà deliberare aumenti del Fondo Consortile, che soggiaceranno a identico regime, demandando al Consiglio Direttivo la determinazione delle modalità e dei termini per il relativo versamento.

ART. 6 - Contributi consortili.

Oltre alla quota di Capitale Consortile, i Consorziati sono obbligati a corrispondere contributi destinati a garantire al Consorzio i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dell'oggetto consortile.

I contributi saranno dovuti secondo una o più delle seguenti modalità:

- in proporzione al fabbisogno/consumo energetico di ognuno di essi;
- mediante addebito delle prestazioni eseguite per conto di ogni singolo Consorziato per i costi diretti sostenuti nel suo esclusivo interesse, fatta salva la quota delle spese generali da ripartirsi in modo uguale fra tutti i Consorziati.

All'inizio di ogni esercizio sociale, l'Assemblea approva il bilancio preventivo per i contributi necessari al funzionamento ed alla gestione del Consorzio, demandando le modalità di versamento e la scelta del metodo di contribuzione al Consiglio Direttivo, il quale potrà richiedere ai Consorziati, una o più volte, per ciascun esercizio, anticipi a valere sui contributi approvati a preventivo.

Su indicazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà provvedere, anche nel corso dell'esercizio sociale, ad approvare variazioni ed aggiornamenti dei bilanci preventivi.

Nel caso in cui dal bilancio a consuntivo approvato dall'Assemblea dei Consorziati risultassero eccedenze attive non destinate o non destinabili ad appositi fondi di riserva o di rischio, tali eccedenze attive verranno considerate come anticipi a valere sui contributi dell'anno successivo.

ART. 7 - Perdite e sopravvenienze passive.

Verificandosi perdite, sopravvenienze passive e/o minusvalenze patrimoniali, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la reintegrazione del fondo stesso da parte dei Consorziati, in misura proporzionale alle quote di rispettiva spettanza, stabilendone modalità e tempi per il versamento.

ART. 8 - Responsabilità verso i terzi.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi creditori potranno far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi consortili per conto dei Consorziati, questi ultimi rispondono solidamente col Fondo Consortile.

Il Consorziato è tenuto a garantire, a semplice richiesta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio a suo nome interesse e conto, mediante rilascio a favore del Consorzio di idonea garanzia emessa da primario Istituto di Credito o Assicurativo di gradimento del Consorzio.

ART. 9 - Soci consorziati.

I Consorziati si distinguono in fondatori ed ordinari.

Per fondatori devono intendersi quelli che hanno aderito all'atto costitutivo.

Per ordinari debbono intendersi quelli che hanno acquisito la qualità di Consorziati successivamente.

Questi ultimi parteciperanno ai costi ed alle spese del Consorzio in ragione di dodicesimi per anno.

ART. 10 - Ammissione al Consorzio.

Il Consorzio è aperto all'adesione di altre imprese il cui ingresso non costituisce modifica dell'atto costitutivo.

Potranno assumere la veste di Consorziati, purché in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79, art.14, e successive modifiche, integrazioni e/o sostituzioni, i seguenti soggetti, siano essi di nazionalità italiana o straniera:

- le imprese, a prescindere dalla forma giuridica adottata;
- i Consorziati o società consortili esercenti attività connesse, affini o complementari a quelle oggetto del Consorzio.

Chiunque intenda far parte del Consorzio dovrà inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo, sottoscritta con firma autografa dal titolare/legale rappresentante, recante le indicazioni ed i documenti contenuti nel Regolamento.

Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'idoneità dell'istanza e dei documenti a corredo, delibererà sulla richiesta di ammissione.

I nuovi Consorziati, quale condizione di validità dell'ammissione, devono preventivamente dichiarare di accettare le norme che regolano il Consorzio, le deliberazioni già assunte, le attività già espletate, devono inoltre dichiarare di far propri gli obblighi già assunti dai Consorziati.

Ogni nuovo Consorzio è tenuto a contribuire al Fondo Consortile in proporzione alla partecipazione assunta.

L'efficacia della delibera di ammissione di nuovi soci è condizionata all'avvenuto versamento da parte del soggetto interessato dell'importo della quota di sottoscrizione del Fondo Consortile, dell'eventuale quota di iscrizione, così come deliberata dall'Assemblea, e della quota contributiva da determinarsi annualmente dall'Assemblea medesima.

ART. 11 - Obblighi dei Consorziati.

I Consorziati sono obbligati a :

- adempiere tutte le obbligazioni assunte per loro conto dal Consorzio, con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali e delle eventuali prescrizioni del Consiglio Direttivo;
- sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo eseguiti dagli organi del Consorzio, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi, nei tempi definiti dal Consiglio Direttivo;
- trasmettere, entro 15 (quindici) giorni, a far data dalla richiesta del Consiglio Direttivo, tutti i documenti, i dati e le notizie da questo richieste, che siano attinenti agli scopi consortili;
- rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcirlo dei danni e delle perdite subite e ad esso imputabili, anche mediante stipulazione di apposita polizza assicurativa o fidejussoria;
- versare i contributi ai sensi del precedente articolo 6 in misura tale da consentire la copertura delle spese del Consorzio;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari e ottemperare alle decisioni degli organi consortili;
- non assumere obbligazioni di fornitura con altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quella del Consorzio e, comunque, a non intrattenere rapporti economici con soggetti terzi in concorrenza e/o contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri Consorziati;
- non divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;
- comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico Registro ed ogni variazione della compagine sociale per trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dall'impresa consorziata;
- comunicare annualmente al Consiglio Direttivo eventuali significative variazioni del proprio consumo - fabbisogno di energia elettrica, servizi o utilità oggetto dell'attività consortile.

ART. 12 - Cause di esclusione automatica dal Consorzio.

Costituiscono causa di esclusione automatica dal Consorzio:

- a) la cessazione dell'attività del singolo Consorzio;
- b) la dichiarazione di fallimento o la soggezione ad altre procedure concorsuali, quali amministrazione controllata, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, ricorso a procedura di tipo concorsuale anche stragiudiziale, nonché la conclamata cessazione dei pagamenti;

c) la perdita dei requisiti di cui al D.Lgs.16 marzo 1999, n.79, art.14, e successive modifiche, integrazioni e/o sostituzioni.

Lo scioglimento del rapporto avviene di pieno diritto, ma dovrà essere comunicato dal Presidente del Consorzio al Consorziato, nei cui confronti sia venuta ad esistenza una causa di scioglimento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla delibera, previa contestazione dell'esistenza di una o più delle fattispecie sopra previste, da effettuarsi in apposita Assemblea.

ART. 13 - Cause di scioglimento dal rapporto consortile.

L'Assemblea potrà deliberare, in qualunque momento, l'esclusione del Consorziato nel caso in cui:

- 1) si rifiuti di sottoscrivere il mandato collettivo;
- 2) commetta grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno, e/o delle delibere degli organi consortili;
- 3) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- 4) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili;
- 5) abbia omesso il pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota del Capitale Consortile sottoscritto, della quota d'iscrizione, dei contributi di cui all'art.7, entro 90 (novanta) giorni dal termine previsto dall'apposita delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
- 6) si sia reso gravemente inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte a suo nome e per suo conto;
- 7) sia stato escluso da altro Consorzio.

L'esclusione deve essere comunicata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla delibera assembleare presa a maggioranza dei 3/4 dei presenti.

Il provvedimento dovrà contenere la contestazione degli addebiti mossi.

ART. 14 - Regole comuni all'esclusione del Consorziato.

Il Consorziato, nei cui confronti sia presa una delibera di scioglimento del rapporto o di esclusione, non ha diritto di voto nella relativa assemblea.

Nonostante il verificarsi della causa di scioglimento o di esclusione, il Consorziato ed i suoi aventi causa restano responsabili nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e dei terzi per quanto svolto durante la permanenza nel Consorzio, nonché per le obbligazioni, nello stesso periodo, assunte dal Consorzio presso terzi.

Il socio escluso, o nei cui confronti si sia verificata causa di scioglimento, avrà diritto al solo rimborso della propria quota di sottoscrizione del Fondo consortile, dopo avere, però, dato prova al Consiglio Direttivo di aver definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito con il Consorzio medesimo, gli altri Consorziati, con i fornitori di energia e con tutti i terzi nei confronti dei quali il Consorzio, con il proprio Fondo Consortile, e/o gli altri Consorziati, possono essere chiamati a rispondere.

ART. 15 - Impugnazioni.

Il provvedimento di scioglimento automatico del rapporto consortile e quello di esclusione possono essere impugnati avanti al Collegio Arbitrale di cui all'art.35 del presente Statuto, entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

L'impugnazione non ha effetto sospensivo.

ART. 16 - Recesso.

Il recesso è consentito, con le limitazioni di cui al presente Statuto, ed avrà effetto se sarà stato comunicato al Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, forma convenuta a pena di inesistenza, almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso diventerà operativo a decorrere dall'inizio dell'esercizio successivo, a meno che il recedente non abbia sottoscritto un contratto di fornitura di energia di maggiore durata, nel quale ultimo caso il recesso diverrà operativo alla cessazione della fornitura.

Lo stesso criterio varrà nel caso in cui il Consorziato receduto sia soggetto ad altre obbligazioni nei confronti di terzi, dei Consorziati o del Consorzio.

In ogni caso il recesso non solleva, né il receduto, né i suoi aventi causa, dalle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e dei terzi per quanto avvenuto durante la permanenza nel Consorzio, né per le obbligazioni assunte dal Consorzio in nome e per conto del Consorziato receduto.

Il recesso comporta l'immediata decadenza da tutte le cariche consortili del Consorziato receduto e/o dei membri comunque espressi dallo stesso.

Il Consorziato receduto avrà diritto al solo rimborso della propria quota di sottoscrizione del Fondo Consortile, al valore nominale, dopo aver dato prova la Consiglio Direttivo di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito con il Consorzio medesimo, gli altri Consorziati, con i Clienti o Fornitori di energia e con tutti i terzi nei confronti dei quali il Consorzio, con il proprio Fondo Consortile e/o gli altri Consorziati, possano essere chiamati a rispondere.

ART. 17 - Organi del Consorzio.

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario, se nominato;
- il Collegio dei Revisori, se nominato;
- il Comitato Tecnico, se nominato.

ART. 18 - L'Assemblea.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio e, in sua assenza, dal Vicepresidente o, assente quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino la maggioranza del Fondo Consortile e, in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia la parte del Fondo Consortile intervenuto all'adunanza e con la maggioranza del fondo intervenuto.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno i due terzi del Fondo Consortile e, in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà del Fondo stesso.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.

Nel caso di Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, le imprese consorziate possono farsi rappresentare, per delega scritta, da conservarsi agli atti del Consorzio, solo da altri Consorziati o da loro dipendenti con funzioni dirigenziali.

La regolarità della delega ed il diritto di intervento e di voto dei presenti saranno accertati, con decisione insindacabile, dal Presidente dell'Assemblea.

Ogni delegato non può rappresentare più di tre Consorziati.

Il Consorziato inadempiente agli obblighi previsti dal presente Statuto non ha diritto di voto.

Il verbale della riunione viene redatto dal Segretario dell'Assemblea designato su proposta del Presidente.

ART. 19 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è spedito ai Consorziati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di necessità od urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo telefax, telegramma, o e-mail purché ciò avvenga almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di formalità di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ove siano presenti tutti i Consorziati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e, se nominato, tutti i componenti del Collegio Revisori. In tale ipotesi, tuttavia, ogni intervenuto potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

Il Presidente del Consorzio è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea laddove ne facciano richiesta scritta almeno due terzi dei Consorziati.

La relativa istanza, debitamente motivata, deve contenere la specifica indicazione delle materie da trattare e deve essere inviata, via fax o telegramma, o altri mezzi equipollenti.

L'Assemblea deve essere convocata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 20 - Competenze dell'Assemblea.

Rientrano nella competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina dei componenti degli altri organi del Consorzio;
- l'approvazione della situazione patrimoniale, con il conto dei profitti e delle perdite, e del bilancio preventivo;
- la formulazione delle direttive generali dell'azione del Consorzio e del programma delle attività dello stesso;
- l'approvazione del regolamento interno;
- le statuizioni sull'esclusione o sul recesso dei Consorziati;
- la delibera della quota consortile, da sottoscrivere al momento dell'ingresso nel Consorzio;
- la nomina e la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- sulla proroga o sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
- sulla sua trasformazione in società consortile o commerciale, a condizione che sussistano i presupposti normativi;
- sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge.

ART. 21 - Consiglio Direttivo.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da tre a nove componenti.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere eletti tra i Consorziati e la nomina di un terzo degli stessi, arrotondato all'unità superiore, spetta all'API di Ravenna, avuto riguardo al ruolo di promotore che la stessa ha avuto nella costituzione del Consorzio, con facoltà dell'API stessa di non esercitare tale prerogativa nella misura prevista; in parziale deroga a quanto testè previsto, l'API di Ravenna potrà nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza anche tra soggetti non facenti parte del Consorzio.

ART. 22 - Nomina dei Consiglieri.

L'Atto Costitutivo contempla la nomina dei componenti il primo Consiglio Direttivo del Consorzio.

Nel prosieguo, i componenti il Consiglio Direttivo vengono nominati dall'Assemblea, su indicazione di ciascun Consorziato e dell'API Ravenna, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 21 del presente Statuto.

Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare o si trovino nell'impossibilità di adempiere le proprie funzioni, il Presidente del Consorzio o il più anziano dei Consiglieri convoca, senza indugio, l'Assemblea perché, su indicazione dei Consorziati che l'hanno nominato, provveda alla sostituzione del Consigliere venuto a mancare.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente del Consorzio ed il Vicepresidente.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare, in proposito, avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

Di tali nomine è redatto verbale.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

ART. 23 - Poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

Per il compimento di operazioni diverse dall'acquisto di energia, che comportino uno stanziamento di fondi superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) è necessario il parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

Al Consiglio Direttivo compete tra l'altro:

- determinare la politica di gestione ed amministrazione del Consorzio;
- provvedere alla gestione del Fondo Consortile ed al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
- proporre all'Assemblea le quote di partecipazione al Fondo Consortile, nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum dai Consorziati;
- predisporre il conto preventivo per la determinazione della quota annua di gestione;

- determinare le quote annuali di gestione dovute dai Consorziati in ragione dei loro consumi energetici, stabilendone anticipazioni e conguagli;
- vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei singoli Consorziati;
- deliberare sull'ammissione od esclusione dei Consorziati ed irrogare sanzioni o penalità;
- predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione;
- nominare e revocare il Segretario;
- nominare il Comitato Tecnico, nonchè revocarlo;
- predisporre ed approvare i Regolamenti Interni portanti condizioni e modalità relative all'acquisto, all'autoproduzione, alla distribuzione, attribuzione, vendita ed erogazione delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività consortile e comunque quelli relativi al conseguimento dell'oggetto sociale;
- adempiere tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Consiglio potrà delegare, in tutto od in parte, i propri poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria ad uno o più dei suoi membri, al Segretario ovvero a terzi procuratori incaricati, determinandone le funzioni e le attribuzioni, all'uopo anche munendoli della rappresentanza nei limiti delle funzioni ed attribuzioni loro conferite.

ART. 24 - Convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera, telefax, telegramma, o e-mail da inviare ai propri membri almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno ed è inviato alla sede legale delle imprese, che hanno indicato i singoli membri, o nel luogo dove, a questo fine, hanno eletto domicilio.

Il Consiglio deve essere convocato anche quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei Consiglieri. La richiesta deve contenere la specifica indicazione delle materie da trattare.

Il Consiglio si raduna presso la sede del Consorzio o altrove, purché in Italia, quando il Presidente lo reputi necessario o anche solo opportuno.

Non possono comunque eccepirsi difetti di convocazione quando siano presenti all'adunanza tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, quelli del Collegio dei Revisori.

ART. 25 - Deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo devono essere riportate su un verbale debitamente sottoscritto dal Segretario ed essere trascritte nel relativo libro.

Per la partecipazione al Consiglio non è ammessa la delega, neanche se rilasciata ad altro componente del Consiglio medesimo.

ART. 26 - Il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente del Consorzio e del Consiglio è nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Per la prima volta viene nominato nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio Direttivo, salvo delega al Vicepresidente;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Consorzio;

- c) adempie gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- d) assume il personale del Consorzio;
- e) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
- f) accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio.

La rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, spetta al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Assemblea e, per la prima volta, nell'Atto Costitutivo.

La rappresentanza legale del Consorzio può spettare anche a terzi procuratori, tali nominati, per singoli atti o categorie di atti, dal Consiglio Direttivo.

ART. 27 - Il Segretario.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento e proposta, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone e sottoscrivendone i relativi verbali.

Il Segretario assiste il Presidente e collabora con quest'ultimo, anche per l'attuazione e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione che il Consiglio Direttivo riterrà di delegargli.

ART. 28 - Collegio dei Revisori.

Qualora la legge lo preveda o l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione ed amministrazione del Consorzio sarà sottoposta al controllo e vigilanza di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ed operanti secondo le disposizioni di legge dettate per le società di capitali in materia di Collegio Sindacale.

I Revisori restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

ART. 29 - Il Comitato Tecnico.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, nominerà in qualsiasi momento un Comitato Tecnico, il cui numero di membri, compiti e funzioni, saranno determinate da apposito Regolamento.

ART. 30 - Libri del Consorzio.

Oltre a quelli previsti dalla legge, il Consorzio deve tenere:

- libro dei Consorziati;
- libro delle Assemblee;
- libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni del Collegio dei Revisori (ove nominato);
- libro delle riunioni del Comitato Tecnico (ove nominato).

ART. 31 - Bilancio del Consorzio.

Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società di capitali disciplinate dal codice civile.

Il Consiglio Direttivo provvede a depositare presso l'Ufficio del Registro delle imprese il bilancio approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea chiamata ad approvare la situazione patrimoniale approva pure il bilancio preventivo per l'anno in corso, qualora non sia stato approvato in precedenza.

ART. 32 - Scioglimento e liquidazione del Consorzio.

Il Consorzio può sciogliersi, oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso che il numero dei Consorziati si riduca al di sotto del numero necessario per il raggiungimento del limite minimo di consumi energetici previsti dalla legge.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri. Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di gestione.

ART. 33 - Regolamento Interno.

L'Assemblea approva il Regolamento Interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio. In particolare saranno regolamentati il divieto di concorrenza, il criterio di versamento delle quote di contributi, le penalità per gli inadempimenti ed i ritardi, il funzionamento del Comitato Tecnico (ove nominato), le modalità di presentazione della domanda di ammissione al Consorzio, condizioni e modalità relative all'acquisto, alla distribuzione, vendita ed erogazione delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività consortile e comunque quelli relativi al conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera l'approvazione o la variazione del Regolamento Interno, purché vi sia la presenza di almeno tre quarti dei Consorziati.

ART. 34 - Clausola arbitrale.

Qualsiasi controversia relativa al presente Statuto, o comunque insorgente tra il Consorzio e uno o più Consorziati o tra di questi in connessione ai rapporti inerenti il Consorzio (comprese quelle relative a questioni di interpretazione, validità, esecuzione, inadempimento, esclusione, risoluzione, estinzione, pregiudiziali di competenza o altre) che non è possibile comporre direttamente in via di bonaria definizione, è deferita, in via esclusiva, alla decisione di un collegio di tre arbitri nominato ed operante come segue:

- a) nel caso che le parti contendenti siano due, ciascuna di esse nomina un Arbitro e il terzo Arbitro è nominato dai primi due ovvero - in mancanza di accordo e su istanza della parte più diligente, decorsi venti giorni dalla notifica della nomina del secondo Arbitro - dal Presidente del Tribunale di Ravenna, il quale ultimo designa altresì l'Arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro venti giorni dalla notifica della nomina dell'Arbitro dell'altra parte;
- b) nel caso che le parti contendenti siano più di due, l'intero collegio è nominato d'accordo tra le parti ovvero, - in mancanza di accordo, decorsi venti giorni dalla notifica dell'invito a procedere alla nomina del Collegio effettuata dalla parte che intende ricorrere all'arbitrato - dal Presidente del Tribunale di Ravenna, sempre su istanza della parte più diligente;
- c) le stesse procedure sono rispettivamente seguite nel caso di sostituzione degli Arbitri;
- d) il Collegio decide secondo diritto e con l'osservanza delle norme del codice di procedura civile in materia di arbitrario rituale;

e) la decisione del Collegio è pronunciata entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio, salvo proroghe concesse dalle parti.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Ravenna, nello Studio del suo Presidente.

I Consorziati espressamente si danno atto che il ricorso all'arbitrato non costituisce in alcun modo titolo per la sospensione o l'interruzione dell'esecuzione dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto o da separati patti tra i Consorziati.

ART. 35 - Norma di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa espresso rinvio alla disciplina del Codice Civile ed alle vigenti norme in materia.